

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
16 gennaio 2001

Cause riunite T-97/99 e T-99/99

Michael Chamier e Eoghan O'Hannrachain
contro
Parlamento europeo

«Dipendenti – Impiego nel grado A1 – art. 29, n. 2, dello Statuto – Avviso di posto vacante – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere»

Testo completo in francese II - 1

Oggetto: Ricorso diretto, da un lato, ad ottenere l'annullamento delle decisioni del Parlamento europeo di non designare i ricorrenti al posto di direttore generale della direzione generale «Finanze e controllo finanziario», nonché della decisione di designare un altro candidato al detto posto, e, dall'altro, il risarcimento dei danni.

Decisione: I ricorsi sono respinti. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Massime

*1. Dipendenti – Assunzione – Procedure – Passaggio dalla procedura dell'art. 29, n. 1, dello Statuto alla procedura dell'art. 29, n. 2 – Ammissibilità – Potere discrezionale dell'autorità che ha il potere di nomina di ampliare le sue possibilità di scelta
(Statuto del personale, art. 29)*

*2. Dipendenti – Avviso di posto vacante – Scrutinio per merito comparativo dei candidati – Potere discrezionale dell'amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Impiego nel grado A1 – Selezione tra i candidati – Selezione basata sull'interesse del servizio
(Statuto del personale, art. 29)*

3. Dipendenti – Ricorso – Motivi – Sviamento di potere – Nozione

1. L'uso del termine «possibilità», di cui all'art. 29 dello Statuto, indica chiaramente che l'autorità che ha il potere di nomina non è assolutamente obbligata ad adottare le misure ivi menzionate, tra cui la promozione o il trasferimento all'interno dell'istituzione, ma deve unicamente esaminare, di volta in volta, se esse possano risolversi nella nomina di una persona in possesso dei più alti requisiti di competenza, rendimento e integrità. Pertanto l'autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a rispettare obbligatoriamente l'ordine delle diverse fasi procedurali menzionate nell'art. 29, n. 1, dello Statuto.

Detta autorità può anche passare da una procedura di assunzione avviata sulla base dell'art. 29, n. 1, dello Statuto a una procedura fondata sul n. 2 di detto articolo, dal momento che non è obbligata a proseguire la procedura avviata, ma può ampliare discrezionalmente le sue possibilità di selezione, nell'interesse del servizio.

La decisione di ricorrere alla procedura di cui all'art. 29, n. 2, dello Statuto nel corso della procedura già avviata non deve essere necessariamente adottata al momento della pubblicazione dell'avviso di posto vacante e non è subordinata ad alcun requisito di pubblicazione.

(v punti 33-36)

Riferimento: Corte 29 ottobre 1975, cause riunite da 81/74 a 88/74, Marengo e a./Commissione (Racc. pag. 1247, punti 21 e 23); Corte 19 maggio 1983, causa 289/81, Mavridis/Parlamento (Racc. pag. 1731, punto 23); Corte 12 dicembre 1989, causa C-331/87, Exarchos/Parlamento (Racc. pag. 4185); Tribunale 14 febbraio 1990, causa T-38/89, Hochbaum/Commissione (Racc. pag. II-43, punto 15); Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-18/92 e T-68/92, Coussios/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-47 e II-171, punto 98); Tribunale 22 marzo 1995, causa T-586/93, Kotzonis/CES (Racc. pag. II-665, punti 43 e 44); Tribunale 11 giugno 1996, causa T-118/95, Anacorea Correia/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-283 e II-835, punto 34)

2. Per quanto riguarda l'assunzione per un impiego nel grado A1, l'autorità che ha il potere di nomina dispone, nel raffrontare i meriti dei candidati ad un posto di tale natura, che implica ingenti responsabilità, e nel valutare l'interesse del servizio, di un ampio potere discrezionale. Tale valutazione può essere messa in discussione solo in caso di errore manifesto. Inoltre essa può legittimamente preferire un candidato qualificato a un altro candidato qualificato per motivi che tengano conto dell'interesse del servizio.

A tale proposito il controllo che il Tribunale deve effettuare non implica che si possa procedere autonomamente ad un raffronto dei meriti dei candidati, e ancora meno che possa sostituire la propria valutazione di detti meriti a quella dell'autorità che ha il potere di nomina. Il Tribunale verifica quindi se, alla luce dei requisiti richiesti dall'avviso di posto vacante, l'amministrazione, adottando la decisione di nominare un candidato anziché un altro, si è mantenuta entro limiti ragionevoli e non ha utilizzato il proprio potere in modo manifestamente erroneo.

(v. punti 77-79)

Riferimento: Kotzonis/CES, citata, punto 81; Anacoreta Correia/Commissione, citata, punto 75

3. La nozione di sviamento di potere ha una portata ben definita che si riferisce al fatto che un'autorità amministrativa abbia utilizzato i propri poteri per uno scopo diverso da quello per il quale le sono stati conferiti. Una decisione è viziata di sviamento di potere solo se appare, in base ad indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, adottata per raggiungere fini diversi da quelli dichiarati.

A tale riguardo, non costituisce un indizio del fatto che la decisione di designare un determinato candidato al posto controverso sarebbe stata adottata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento prima dell'apertura della procedura di cui all'art. 29, n. 2, dello Statuto una dichiarazione del vicepresidente del Parlamento dalla quale emerge che il presidente del Parlamento voleva designare l'interessato a un posto di alto livello e aveva, a tal fine, l'intenzione di organizzare trattative politiche nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, dal momento che la suddetta dichiarazione non prova che sia stata data attuazione alle affermazioni del Presidente e che, pertanto, siano effettivamente intervenute nell'ambito dell'Ufficio di presidenza le trattative di cui trattasi.

Non costituisce altresì un indizio ai medesimi fini la dichiarazione con cui un questore del Parlamento si limiti a riferire le affermazioni espresse da taluni membri del Parlamento e sui quali si è basato al fine di ritenere che la decisione di designare l'interessato fosse stata adottata prima delle riunioni dell'Ufficio di presidenza alla conclusione delle quali l'interessato veniva designato al posto controverso. Tale designazione, contenente una relazione dettagliata su quanto era stato riferito al suddetto questore prima delle riunioni di cui trattasi dell'Ufficio di presidenza e una conferma della sua partecipazione a queste ultime, non dimostra che la procedura di assunzione seguita dall'Ufficio sia stata viziata e che i membri di detto Ufficio si siano preventivamente accordati sulla designazione dell'interessato. L'esistenza di voci relative allo svolgimento della procedura non è sufficiente a provare che l'Ufficio di presidenza aveva deciso, prima dell'apertura della procedura di cui all'art. 29, n. 2, dello Statuto, di designare l'interessato dal momento che l'esame dei meriti di tutti i candidati in lizza è stato effettivamente attuato dall'Ufficio.

(v. punti 104, 109, 111 e 112)

Riferimento: Anacoreta Correia/Commissione, citata, punto 25; Tribunale 6 luglio 1999, cause riunite T-112/96 e T-115/96, Séché/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-115 e II-623, punto 139)